

TRIBUNALE FEDERALE

Sentenza n.4/2022

Il Tribunale Federale, composto dai sigg.ri:

Pres. Salvatore GIACCHETTI (Presidente),

Gen. Ugo MARCHETTI (relatore),

Cons. Achille SINATRA (componente),

assistiti dal Dott. Francesco PANTANO, riunito in videoconferenza, mediante applicazione Meet di Google, il giorno 23 febbraio 2022, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Valerio MIRONTI, licenza conc./cond. 4031381

FATTO

Con provvedimento n. 36 datato 28 dicembre 2021, rimesso a questo Tribunale il 05 gennaio 2022, la Procura Federale deferiva il licenziato Valerio MIRONTI per violazione degli artt. 7 e 8.2, RSN, nonché dell'art. 1.1.21 dell'Appendice 1 del Regolamento Tecnico Settore Slalom; nel merito, il deferimento si riconduceva alla segnalazione resa dal Presidente del Collegio dei CC.SS., in virtù della quale emergeva che il licenziato aveva partecipato alla manifestazione denominata "17^ Slalom Città di Santopadre" - svoltasi il 29 agosto 2021, in Santopadre (FR) -, gareggiando con vettura di peso inferiore (738 kg) rispetto a quello stabilito (800 Kg), circostanza il cui accertamento, previa specifica decisione – non impugnata – dei CC.SS., successiva alle gara, aveva indotto l'esclusione del deferito dalla classifica della competizione per comprovata irregolarità tecnica. In esito a tale addebitato comportamento, nell'atto summenzionato, la Procura proponeva l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di Euro 300 (trecento).

DIRITTO

In ordine alla vicenda, va segnalato come le contestazioni mosse - tanto nell'immediatezza dei fatti, e quindi non appena terminata la gara, all'atto della pesa dell'autovettura, ed anche all'esito della conseguente verbalizzazione della irregolarità, quanto in tempi successivi, in sede di memorie difensive - non sono state mai eccepite dall'incolpato ma, al contrario, dallo stesso riconosciute. Il deferito, ha così testimoniato, in concreto, una serietà di atteggiamento che avvalorava significativamente le dichiarazioni giustificative dello stesso MIRONTI, il quale ha ripetutamente ricondotto a propria imperizia, dovuta a mancata conoscenza delle disposizioni, la erroneità del comportamento assunto, e ciò in assenza di ogni deliberata volontà trasgressiva. A motivo di queste evidenze, rileva, in sostanza, come l'istruttoria esperita, mentre ha confermato sul piano oggettivo, la decisa irregolarità dei fatti, ha, però, evidenziato, nel contempo, in termini soggettivi, in rapporto al contegno tenuto dal deferito, sia con riferimento al merito dell'addebito che in esito ai profili comportamentali, da un lato, una azione non dolosamente orientata, e, dall'altro lato, una determinata e comprovata volontà certamente costruttiva; situazione d'insieme che va opportunamente considerata nell'ottica di circoscrivere responsabilità e definire possibili sanzioni. In tale prospettiva, nel tener conto di quanto appena sottolineato, mentre si condivide la proposta della Procura in rapporto alla normativa violata - artt. 7 e 8.2 RSN, nonché 1.1.21 Appendice 1 del Regolamento Tecnico Settore Slalom - si considera più congrua una sanzione ridotta anche perché in sede di udienza il Mironti, intervenuto, ha reso noto di aver provveduto a far ristrutturare la vettura, configurandola secondo le prescrizioni vigenti, anche in rapporto al peso della stessa.

In occasione dell'udizione in udienza il Presidente ha avuto modo di sottolineare all'incolpato la necessità che per il futuro sia sviluppata una più puntuale conoscenza delle disposizioni nella duplice prospettiva di evitare trasgressioni anche non dolose, ma soprattutto possibili nocenti a sé e agli altri in occasione dello svolgimento delle competizioni.

P.Q.M:



Automobile Club d'Italia
SPORT

Il Tribunale Federale dichiara il licenziato Valerio Mironti (licenza n. 403181) responsabile delle incolpazioni ascritte e gli applica la sanzione dell'ammenda di €260.

Così deciso, in videoconferenza, il 23 febbraio 2022

Roma 23 febbraio 2022

PRESIDENTE

Salvatore GIACCHETTI

COMPONENTE RELATORE

Ugo MARCHETTI